

## **Sentenza: 6 luglio 2016, n.178**

**Materia:** edilizia e urbanistica

**Parametri invocati:** Cost. art.117, secondo comma, lettera l) e terzo comma

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 10 della legge regionale Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria “ovvero di ogni altra trasformazione”, la diversa espressione “e di ogni trasformazione”.

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10 della l.r. Marche 16/2015 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Il ricorrente, lamenta che l’art. 10 della l.r. Marche 16/2015 avrebbe determinato un mutamento di significato della norma modificata, sostituendo al riferimento agli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra, trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente il riferimento agli interventi di riqualificazione urbana [...] e di ogni trasformazione [...].

La norma denunciata, nella versione attuale, potrebbe rendere, infatti, possibili anche “interventi di carattere puntuale”, in violazione dell’art. 2 bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), che invece consente alle Regioni di «prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, unicamente a condizione che quest’ultime si inseriscano nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

La Corte premette che in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, il “punto di equilibrio” – tra gli ambiti di competenza, rispettivamente, “esclusiva”, dello Stato (in ragione dell’attinenza di detta disciplina alla materia “ordinamento civile”) e, “concorrente”, della Regione, nella materia “governo del territorio” (per il profilo della insistenza dei fabbricati su territori che possono avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche, anche naturali o storiche) – si rinviene nel principio, estraibile dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (che la Corte ha più volte ritenuto

dotato di efficacia precettiva e inderogabile), per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Questo principio è stato recepito dal legislatore statale con l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito, dopo l'art. 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'art. 2-bis, a norma del quale "Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".

Ne consegue che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Diversamente, le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino, invece, da tali finalità, risultano invasive della materia «ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nel contesto del novellato art. 35 della legge della Regione Marche n. 33 del 2014, la sostituzione della parola "ovvero", con la parola "e", e l'espunzione dell'aggettivo "altra" (sicchè la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») è idonea a superare il collegamento tra gli interventi – di demolizione e costruzione «in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444» – di cui è menzione dopo quella «e», e le finalità di qualificazione, o riqualificazione urbana, fissate nell'incipit della disposizione stessa. Con la conseguenza di estendere, come paventato dal ricorrente, la competenza, in deroga, della Regione anche ad "interventi puntuali" o comunque non attinenti a complessivi strumenti urbanistici, al di là di quanto previsto dal predetto art. 35, del quale non si spiegherebbe altrimenti la sostituzione operata dalla disposizione censurata..

La Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche n. 16 del 2015, nella parte in cui modifica l'art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».